

# CAMERA DEI DEPUTATI <sup>N. 348</sup>

## PROPOSTA DI LEGGE

D'INIZIATIVA DEI DEPUTATI

SPONZIELLO, LO PORTO, VALENSISE

*Presentata l'11 agosto 1976*

Legge quadro per l'istituzione di riserve popolari di caccia

ONOREVOLI COLLEGHI! — L'interesse nato negli ultimi anni per i problemi ecologici e la delega alla competenza delle regioni della disciplina dell'esercizio della caccia hanno reso molto attuale la revisione delle leggi vigenti sulla materia. In effetti queste vennero emanate più di un trentennio or sono, il 5 giugno 1939, e subirono solo minori emendamenti nel 1955, nel 1967 e nel 1970.

Pertanto sono inadeguate alla situazione venutasi a creare con l'attuazione dell'articolo 117 della Costituzione (autonomia regionale) e della IX disposizione transitoria della Corte costituzionale. Inoltre, dal 1939 ad oggi, l'attività venatoria ha subito un notevolissimo incremento, mentre si è trasformato il territorio e, ciò che più conta, si sono registrate significative variazioni qualitative e quantitative (relative ed assolute) sia della fauna autoctona, stanziale (di piuma e di pelo) che della ornitofauna migratoria. Da tutto ciò la opportunità — anzi la necessità — di una legge quadro sulla caccia che, senza negare i poteri che alle regioni competono, fissi le direttive generali dei loro interventi, sicché l'attività venatoria si svolga il più uniformemente possibile sull'intero territorio nazionale, pur tenendo dovuto conto delle differenze faunistiche locali.

Le regioni, in rispetto del dettato costituzionale, devono avere, anche nel settore della caccia, ampia discrezionalità. Ma è pur ne-

cessario che lo Stato eroghi la normativa generale e conservi definiti diritti di intervento. Infatti, se le amministrazioni regionali emanassero, come già indicano alcuni provvedimenti e certi propositi, una regolamentazione polimorfa, dissonante irragionevolmente con quella di regioni limitrofe, e troppo permissiva per malintese ragioni socio-economiche, il patrimonio faunistico che tutti affermano di voler conservare e proteggere verrebbe falciato; lo sport venatorio sarebbe esercitato con tanta irrazionalità da scoraggiarne i cultori; nascerebbero inestricabili conflitti di competenza. In definitiva, ne risulterebbe un cospicuo danno ecologico ed economico, ed il diritto del cittadino di dedicare il tempo libero ad una attività sana quanto poche altre, sarebbe di fatto limitato.

*Prospettiva ecologica antropica.*

Alcuni, per favorire il ripopolamento, si sono spinti a proporre la interdizione della caccia su tutto il territorio della Repubblica, per due anni, consentendo che venga effettuata solo negli spazi chiusi e riserve, onde ovviare a fenomeni di sovraffollamento faunistico.

Questa proposta assume un connotato classista, indesiderabile, anche se ciò, forse, non era nelle intenzioni degli estensori. Essa mi-

rebbe ad ottenere per vie drastiche il ripopolamento faunistico. Non v'è dubbio che un simile espediente non comporterebbe altro sforzo che quello di approvare un brevissimo articolo di legge.

Tuttavia sia la proposta di conseguire il ripopolamento faunistico interdiciendo l'attività venatoria, che la abdicazione completa dello Stato, in questo settore, dinanzi alle regioni, con la prospettiva di vedere, in breve, regolato e liberalizzato l'esercizio della caccia in modo tanto capriccioso da renderlo impraticabile, corrispondono ad una concezione ecologica che, in ambedue i casi considerati, pur dissimili, è inficiata dall'errore comune di essere astratta al punto di non tenere conto di tutte le componenti dell'ecosistema e della scala di priorità tra componenti. Le conseguenze sarebbero paradossali.

Oggi, vuoi per incompetenza, vuoi per disattenzione, molto si parla di ecologia, ma si dimentica spesso che quella scienza *in fieri* è la scienza — forse, meglio, l'arte — di assicurare la sopravvivenza armonica di tutte le componenti dell'ecosistema, con la implicita riserva che ciascuna di esse non ha diritto ad uguale considerazione, perché lo scopo prioritario è garantire la sopravvivenza dell'uomo ed il suo benessere, nella accezione più estensiva.

Questa correzione di prospettiva consente di percepire di colpo che certe proposte sono romantiche e le loro conseguenze, se considerate con benevolenza, possono essere definite paradossali, perché contraddicono il fine ecologico prioritario. Ad esempio, la tregua venatoria, anche limitata ad un solo anno, avrebbe conseguenze sociali gravi.

Le riserve oggi esistenti non potrebbero assorbire che una bassa quota di cacciatori. Né questa potrebbe essere troppo accresciuta dalla istituzione di nuove riserve commerciali, di cui la proposta di legge in questione incoraggia implicitamente la proliferazione: esse, come conseguenza della decurtazione dello spazio venatorio libero, che equivale in termini economici alla manipolazione arbitraria della offerta da parte di chi detiene il monopolio della distribuzione di una merce, nascerebbero con intenti speculativi, limitando molto l'accesso. Di fatto la caccia verrebbe bloccata; nascerebbero i presupposti per forti speculazioni ed anche per un sensibile rialzo dei prezzi di vendita della selvaggina morta, dato che una quota parte di essa viene ceduta ai commercianti dai cacciatori, quando essi stessi non ne usano per surrogare le carni bovine, equine ed il pollame, i cui costi, nella

presente congiuntura, sono in continuo aumento.

Attualmente i settori industriali, commerciale e dell'artigianato che alimentano lo sport della caccia forniscono mezzi di vita a circa 15 mila famiglie di operai e tecnici delle fabbriche di armi, cartucce e pallini, di artigiani, di commercianti (3.500 punti di vendita), di fabbricanti di accessori e di buffetterie, di allevatori di selvaggina e di cani da caccia. Costoro potrebbero trovare impiego in attività parallele, solo in misura limitata: così salveremmo, forse, la starna e la folaga ma, sin dall'inizio, condanneremmo alla disoccupazione migliaia di lavoratori e alla miseria le loro famiglie. Naturalmente si può obiettare che la distruzione del patrimonio faunistico può condurre, nei tempi medi e lunghi, ad inconvenienti di gravità non dissimile, ma più duraturi. Su ciò si può convenire, in certa misura, anticipando però che scopo della presente proposta di legge è istituzionalizzare una linea operativa che eviti sia la prima che seconda eventualità.

Il cenno socio-economico premesso aveva lo scopo di porre in evidenza, in modo emblematico, che una cosa è considerare un quadro ecologico in assenza dell'uomo, che pure fa parte dell'ecosistema, e cosa del tutto diversa, ma corretta, è tenere conto dell'ecosistema con tutti i suoi elementi e le loro priorità, ed infine che è arbitrario impostare qualsiasi normativa della caccia considerando questa solo uno sport: essa, oggettivamente considerata, è un fatto economico e sociale, complesso e rilevante. Pertanto il consuntivo economico delle attività connesse direttamente o indirettamente con l'esercizio della caccia rappresenta la base di qualsiasi normativa che tenga conto — come è doveroso — delle implicazioni socio-economiche e divenga, così, espressione di una scelta responsabile. Il consuntivo viene presentato come lo consentono i dati statistici ufficiali (scarsi e spesso da depurare, perché si riferiscono a voci complesse che nascondono le rilevazioni elementari) ed i dati della produzione industriale, del commercio, dell'esportazione e del turismo, che sono stati raccolti presso più fonti, riscontrati con altri dati, ed infine considerati in base ad una stima minima, prudenziale.

#### *Consuntivo economico.*

Dalle statistiche della sezione caccia del Ministero dell'interno si deduce che le licenze di porto di fucile, inclusi i rinnovi, furono

nel 1970 1.616.334; nel 1971 1.935.369; nel 1972 2.218.738. Quindi si registra una tendenza all'incremento. Si deve però tenere conto che una parte, minore, delle licenze di porto di fucile viene concessa per uso diverso da quello di caccia: così conviene attenersi alla stima generalmente accettata dai membri del Comitato nazionale conservazione caccia, secondo la quale i cacciatori sono non meno di 1.600.000. Il gettito fiscale per licenze di arma da caccia rappresenta per lo Stato un cospicuo lordo di circa lire 14 miliardi 500 milioni. Lo Stato devolve 4 miliardi per la reintegrazione del patrimonio faunistico, per la tutela dell'avifauna e per il Laboratorio di zoologia applicata alla caccia, che studia scientificamente tutti i fenomeni che hanno relazione col mondo faunistico: inoltre lo Stato devolve ancora un miliardo per il ripopolamento, prelevandolo non dagli introiti fiscali, ma da apposito fondo del Ministero dell'agricoltura (in base all'articolo 40 della legge 2 agosto 1967, n. 799, che aggiorna il testo unico 5 maggio 1939, n. 1016). Quindi le sole licenze di porto d'arma danno allo Stato un introito netto di lire 9 miliardi 500 milioni.

Ma questa cifra è poca cosa se paragonata a quelle che esprimono, pur incompletamente, gli interessi economici originati dalla caccia, in modo diretto e indiretto:

a) fabbricazione di armi lunghe (fucili, carabine, ecc.) per uso civile: nel 1972 sono stati prodotti circa 350 mila pezzi, corrispondenti ad un fatturato di lire 25 miliardi, di cui circa 10 miliardi in merce per l'esportazione;

b) fabbricazione di munizioni: nello stesso anno sono state fabbricate cartucce varie per lire 25-30 miliardi;

c) produzione di accessori ed articoli vari di abbigliamento per caccia e tiro: lire 25-30 miliardi di fatturato annuo;

d) distribuzione: gli armieri gestiscono 3.500 punti di vendita e trattano affari per un volume annuo di lire 100-125 miliardi;

e) attività economiche indirette (turismo, ecc.): i dati sono difficilmente quantizzabili. Ma sulla base prudenziale di quattro giornate di caccia per cacciatore, ad una media di lire 10.000/giorno, si ottiene l'attendibile valore annuale di lire 64 miliardi;

f) importazione di selvaggina: secondo le statistiche del commercio con l'estero, la importazione di selvaggina ha raggiunto, nel 1971, il valore di lire 3.695.085.000 (selvaggina viva lire 2.071.058.000; selvaggina morta lire 624.027.000). Le stesse voci, nel 1971, dan-

no un contributo trascurabile alle esportazioni: lire 364.669.000. In dettaglio si può documentare che, annualmente, vengono importati 150-160 mila lepri, 160-170 mila fagiani, 70-80 mila storne, in genere da paesi dell'Europa orientale. Questi animali vivi assumono presso le sezioni cacciatori le quotazioni seguenti: lepre lire 18-20 mila; fagiano pronto al lancio lire 1.100-1.200; starna lire 2.800-3.000. Si deve aggiungere che vengono importate anche parti di selvaggina, per un valore annuale assai elevato ed in costante aumento: ma non si possiedono dati statistici, perché la voce viene correntemente inclusa in altre, che la mascherano;

g) movimento economico degli allevatori di selvaggina: mancano rilevazioni sistematiche. Ma si può valutare prudenzialmente che il movimento sia vicino ad un basso multiplo di tre miliardi di lire. La base di questa estrapolazione viene fornita dal valore complessivo delle importazioni di selvaggina viva nel 1971. Alla stessa base di valutazione si giunge per altra via, calcolando il valore sul mercato interno di alcuni fondamentali tipi di selvaggina viva importata.

Tutti questi dati vanificano il tentativo di presentare la caccia solo come uno sport, quindi come una attività superflua che può essere sostituita da altre e venire sospesa su scala nazionale per un paio di anni. Certo, con un tratto di penna il provvedimento può essere preso: ma è dubbio che qualcuno voglia, specie nella presente congiuntura economica, assumere la responsabilità di distruggere un complesso di attività che danno occupazione a decine di migliaia di lavoratori, generano un volume di affari di centinaia di miliardi, ed offrono infine ad 1 milione 600 mila cittadini, per lo più lavoratori dell'agricoltura, dell'industria, delle arti e delle professioni la possibilità di sfuggire di quando in quando, nel modo più sano, alle tensioni di un paese agitato da troppi conflitti, sovrappopolato, e sostanzialmente povero se si paragona il suo reddito medio *pro capite* a quello di altri paesi della Comunità europea.

#### *Caccia e zootecnia.*

Inoltre è tempo che il legislatore consideri la caccia anche come una fonte, sia pur non primaria, di proteine animali. Il pauroso deficit alimentare ha superato nel solo mese di gennaio del corrente anno la cifra record di 150 miliardi di lire, alla quale contribuisce

massimamente l'importazione di carni. Questo forzato tributo che dobbiamo pagare all'estero per l'alimentazione è destinato ad aumentare nel prossimo futuro e, nel frattempo, si va rarefacendo l'offerta estera dal Sud America. Sicché, mentre grandi complessi industriali nel nord studiano la possibilità di impiantare aziende zootecniche di fortissima produttività e quasi automatizzate nei servizi, altri si adoperano per aprire la importazione su vasta scala di carni dagli Stati Uniti e persino dall'Angola e dal Mozambico. Sino ad oggi la caccia, pur restando uno sport, ha fornito di carne molte mense non particolarmente ricche ed ha contribuito ad alleviare il *deficit* alimentare. Per ora, si deve riconoscerlo, il contributo non è stato rilevante. Ma ciò è dovuto al fatto che non si è incentivato, come si sarebbe potuto, l'allevamento di selvaggina e la caccia in riserva.

Coloro che riconoscono solo i contenuti sportivi della caccia, temono che la rivalutazione del contributo all'alimentazione ferisca la sensibilità di cacciatori e di zoofili. Non dovrebbe accadere. Ogni episodio di caccia ha avuto sempre conclusioni, per così dire, alimentari. La sola innovazione consiste nel riconoscere questa realtà, acquisirne consapevolezza piena, ed agganciare in qualche modo, dialetticamente, la caccia alla zootecnia.

Questa concretezza non dovrebbe dispiacere punto, tra l'altro, ai cultori del realismo marxista. Essi, proponendo una versione di ristrutturazione regionalista della normativa della caccia, hanno manifestato propensione per concezioni piuttosto astratte: può esser loro ricordato che, ad esempio, nel preambolo del testo unico della legislazione sulla caccia della Repubblica popolare cecoslovacca (legge n. 23 del 1962) si afferma che « la caccia, in quanto branca della produzione agricolo-forestale, assicura l'allevamento, la selezione, la protezione e la caccia della selvaggina. Assicura altresì la utilizzazione della selvaggina abbattuta, secondo i bisogni della società socialista, in accordo con il piano dello Stato per lo sviluppo dell'economia nazionale ».

#### *Realismo normativo.*

Alcuni obiettano che la sospensione dell'attività venatoria è imposta dalla rarefazione della selvaggina stanziale e di quella migratoria e che, in assenza della tregua venatoria o di altro provvedimento molto restrittivo, il patrimonio faunistico può venire di-

strutto in pochi anni, perché la moltiplicazione dei cacciatori, la trasformazione del territorio, l'impiego in agricoltura di prodotti chimici nocivi impediscono che la fauna stanziale si riproduca in misura sufficiente a colmare le perdite, mentre anche la ornitofauna migratoria subisce danni non dissimili. Va ammesso che la rarefazione della selvaggina è una realtà, e che da questo fenomeno, insieme al numero insufficiente di riserve aperte al pubblico, trae impulso il turismo venatorio verso l'estero, oggi praticato da circa 80 mila cacciatori, per tre giornate di caccia/anno ciascuno, con una spesa approssimata, globale, *pro capite*, di lire 100 mila, quindi di 8 miliardi. Questa spesa si accrescerebbe notevolmente in caso di tregua venatoria ed andrebbe ad aumentare il cospicuo passivo di centinaia di miliardi che si dovrebbe registrare per la virtuale cessazione delle attività economiche cui la caccia dà origine.

Altri prendono occasione dalla delega alla competenza delle Regioni della disciplina della caccia per proporre norme « *per la protezione della natura e della fauna e per l'esercizio della caccia* ». Costoro negano allo Stato ogni possibilità di intervento in campo venatorio e suggeriscono, accanto a misure di ripopolamento, sorveglianza e tutela dell'ambiente naturale, che possono essere discusse ma non respinte aprioristicamente, una « *democratica organizzazione del territorio venatorio nazionale* » in cui spicca, nel quadro del decentramento regionale, la abolizione indiscriminata delle zone di caccia a pagamento, la lotta al cosiddetto consumismo speculativo sul selvatico, la soppressione di « *intollerabili privilegi che, per la loro natura e per l'uso speculativo cui sono stati finalizzati, non trovano rispondenza in alcun interesse pubblico* ».

Sia la prima che la seconda categoria di obiezioni appaiono così utopistiche da fare temere che siano destinate a svolgere una funzione puramente strumentale. In ambedue i casi vengono suggeriti rimedi che non possono applicarsi alla realtà venatoria italiana senza farla scadere di livello.

Infatti è necessario non troncane né ridurre le attività economiche cui la caccia dà vita ed insieme si devono attuare interventi incisivi che assicurino la continuità dell'attività venatoria nei decenni futuri. Tutto ciò deve essere realizzato conciliando la autonomia normativa delle Regioni con un modello di incentivazione e regolazione che sia unitario

su scala nazionale, e la cui pianificazione ed attuazione deve necessariamente avvenire sui binari tracciati da una direttiva dello Stato, e sotto il controllo dello Stato, con la cooperazione delle Regioni.

Pertanto la disciplina sommaria della problematica « ordinaria » della caccia può essere oggetto di una legge quadro, di cui il disegno di legge Zugno (n. 768) è una ragionevole e perfettibile approssimazione. Ma gli interventi « straordinari » di cui lo Stato deve rendersi promotore e primo esecutore devono essere disciplinati da altra legge quadro, articolata in modo da integrare la prima e rappresentare il meccanismo che assicura la perpetuazione dell'esercizio della caccia ai livelli di partecipazione desiderabili per lo sport e per le implicazioni socio-economiche: la presente proposta di legge mira a creare lo strumento per assolvere questo compito.

#### *Attuale funzione delle riserve.*

Gran parte della fauna stanziale italiana vive nelle riserve. Esse, secondo una attendibile stima, ospitavano, prima dell'inizio della stagione di caccia, nel 1970, 4-5 milioni di capi di selvaggina. Inoltre le riserve — specie quelle di valle — rappresentano consuete zone di sosta dell'avifauna migratoria. Si possiedono dati maggiori sulla piccola fauna stanziale non ungulata. In Italia, la superficie agraria-forestale « produttiva » copre ettari 27.375.149. Di questi, solo ettari 13,6 milioni costituiscono l'*habitat* idoneo per la piccola fauna stanziale non ungulata. A saturazione della intera area (1 capo per ettaro), se si dà a ciascun capo il valore medio di lire 7.000, si ha un patrimonio faunistico « potenziale » di circa 100 miliardi, contro un patrimonio « reale » valutato in circa 50 miliardi. Orbene, il patrimonio accertato dalle rilevazioni nelle riserve è pari a 44 miliardi nel momento di massimo sviluppo, mentre il ripopolamento annuo del territorio libero corrisponde ad un patrimonio di 4 miliardi, e la differenza tra la somma di questi due valori (44+4 miliardi) ed i 50 miliardi di patrimonio globale reale, dà conto di ciò che rimane sul terreno alla fine del periodo di caccia.

Spicca quindi chiaramente la funzione conservativa che le riserve di caccia hanno, ed insieme quale devastazioni abbia prodotto l'azione antropica nel corso dei decenni. Questa è valutabile in un danno di circa 50 miliardi. La stessa cifra è indicativa della

spesa che si dovrebbe sostenere per ripopolare il territorio nei tempi brevi, mediante immisione di selvaggina.

A questa soluzione costosa, per molti aspetti irreali, si contrappongono due proposte alternative. La prima, quella di una tregua venatoria di due anni, appare un semplice espediente per dare tregua più a chi ha il dovere di affrontare e risolvere i problemi, che alla selvaggina. Infatti, dato che le ipotesi in materia di riproduzione di selvaggina assumono, in genere, un fattore di accrescimento naturale pari a 2, al termine dei due anni di tregua, in base ai dati sopra menzionati, si avrebbe, in teoria, un patrimonio di piccola fauna stanziale non ungulata del valore di circa 8 miliardi di lire. Ma la varianza del numero dei capi di selvaggina abbattuti dai cacciatori nella stagione venatoria, dipende assai largamente dalla disponibilità della selvaggina stessa, se si assume, in via di ipotesi, che la forza dei cacciatori sia una costante. Quindi, aumentando la disponibilità di fauna nel territorio libero, nel giro di pochissimi anni si lamenterebbe di nuovo la situazione di spopolamento che la tregua aveva sanato. Potrebbe ovviare a ciò una normativa limitativa della quantità di selvaggina che il singolo cacciatore può abbattere, associandovi un sistema di controlli e di sanzioni veramente efficiente. Questa, in una società come la nostra, è una ipotesi irreali. Né si può limitare l'attività venatoria a monte, riducendo drasticamente il rinnovo e la concessione di licenze di porto d'arma: la contrazione dell'attività venatoria avrebbe implicazioni socio-economiche gravi, come si è già documentato.

L'altra soluzione che alcuni propongono, è apparentemente più razionale: la fauna venatoria ospitata nelle riserve dovrebbe essere liberata, ottenendo così il ripopolamento del territorio libero, in misura adeguata a garantire nel tempo l'esercizio della caccia, a livelli normali di partecipazione, secondo una normativa non troppo dissimile da quella oggi vigente. In realtà il rimedio è valido solo per chi si accontenta di vivere alla giornata, mettendo una pietra sopra i problemi, per non vederli. Nessun onesto amministratore di una industria in crisi acconsentirebbe a disperdere tutte le riserve di capitale per consentire agli azionisti di godere di utili fittizi ed ai dipendenti di salari che rappresenterebbero un anticipo sui profitti di miracoli futuri, di estrema improbabilità: oggi l'industria italiana viene costretta a seguire questa condotta, ma sarebbe opportuno non

estendere persino alla caccia la pratica di chi costruisce consapevoli disastri.

Il successo della abolizione delle riserve si basa su due assunzioni non dimostrate, che però si danno per scontate, senza neppure menzionarle:

a) la fauna delle riserve non verrà falciata dalla migrazione da un *habitat* protetto, quindi innaturale, in altro *habitat* in cui l'insidia « diretta » dell'uomo non è la maggiore, in ogni stagione;

b) l'*habitat* utile alla fauna non verrà rapidamente decurtato dalla attività antropica non venatoria.

Quindi la proposta di abbattere le recinzioni delle riserve per ripopolare d'incanto il territorio, è proponibile solo se non si tiene conto della realtà ecologica e di tendenze evolutive comuni a tutti i paesi industrializzati e sovrappopolati.

#### *La riserva come progetto ecologico.*

In Italia, nel 1970, le riserve di caccia erano 2.602 e coprivano il 5,6 per cento della superficie agraria-forestale, e quasi il doppio, in percentuale, se si considera la quota parte che rappresenta l'*habitat* adatto alla piccola fauna stanziale non ungulata. Ma la massima densità di riserve si ha nell'Italia centro-settentrionale, quindi — mediamente — nelle regioni che sono, insieme, più popolate ed industrializzate. Ciò significa che la fauna verrebbe liberata proprio dove, accanto ad una agricoltura razionalizzata in grado tale da non consentire perturbazioni che erano tollerabili nello stadio preindustriale dello sviluppo, è maggiore l'estensione relativa dei terreni improduttivi, rappresentati dalle aree urbane, dalle strade, dalle industrie e dalle innumerevoli localizzazioni dei complessi servizi di una moderna comunità. Ciò rappresenterebbe una condizione gravemente limitativa delle probabilità di sopravvivenza e di accrescimento della fauna liberata, perché essa vive solo ai margini di qualsiasi forma di presenza umana e stenta a riprodursi dove è troppo marcata l'orma dell'uomo, se non viene assistita con particolari accorgimenti. D'altro canto non si è punto autorizzati a ritenere che sia possibile e giusto limitare lo sviluppo già carente di una società, per condurre in porto un programma di protezionismo ecologico che prescindendo dalla constatazione che si dispone appena dei mezzi per interventi di emergenza, e dal riconoscimento che il fine

prioritario di una ecologia globale è la sopravvivenza ed il benessere dell'uomo. Perciò nessuna normativa di ispirazione ecologica può sopravvalutare l'importanza della sopravvivenza della fauna stanziale nell'*habitat* naturale e della protezione dell'ornitofauna migratoria, mentre anche i più ottimisti cominciano a nutrire dubbi gravi su ciò che attende l'uomo nei prossimi decenni.

Il Paese, quale che sia il suo futuro, anzi malgrado ogni possibile evoluzione, seguirà a svilupparsi, con certezza, sotto la spinta di meccanismi automatici che la società e la tecnologia hanno creato e che non possono essere bloccati in misura significativa senza compromettere la sopravvivenza, checché ne pensino i cultori di una scienza ecologica di consolazione. Persino quel Mezzogiorno cui le provvidenze statali non hanno recato gran bene, pur contaminandolo con tutte le piaghe di una industrializzazione capricciosa, disorganica e settoriale, verrà coperto da una rete fittissima di installazioni di produzione e di servizi.

È presumibile che in un trentennio l'intero territorio nazionale sarà saturo per quanto attiene a razionalizzazione dell'agricoltura, disseminazione di industrie, allacciamenti stradali, moltiplicazione di trasporti su strada e su rotaia: al tempo stesso, anche in assenza di un sensibile incremento demografico, i territori di valle e di pianura, non estesissimi, diverranno sempre più popolati, perché buona parte della popolazione dei comuni oggi arroccati anacronisticamente sui monti appenninici e sui loro contrafforti, si sposterà accanto ed intorno agli impianti di produzione industriale, intorno ai principali nodi stradali ed ai centri di produzione integrata agricolo-industriale. L'area dei grandi centri urbani si dilaterà fortemente, per l'accentuarsi del fenomeno di satellizzazione, già ora assai marcato.

Difficilmente si può negare la fondatezza di questa previsione. Ma nel momento stesso in cui si accetta — come realisticamente si deve — una simile prospettiva di sviluppo, si nega che l'attività venatoria in territorio libero abbia un futuro. Ciò può dispiacere. Ma sarebbe miope negare questa realtà ed improvvidamente non predisporre sin d'ora una normativa che si fondi su di essa, per orientare senza scosse, nella direzione additata dallo sviluppo, una attività come quella venatoria, ricca di implicazioni socio-economiche.

Non è lecito nutrire illusioni. Anno dopo anno si assisterà alla contrazione della super-

ficie agraria-forestale italiana che è produttiva dal punto di vista faunistico.

Oggi si sta considerando la istituzione di nuovi parchi naturali di interesse nazionale e si propone di perfezionare la normativa sulla materia. Chi promuove queste iniziative riconosce che l'attività antropica altera l'ambiente naturale, di cui si vogliono conservare delle aree particolarmente significative, con tutte le loro componenti. Ogni intervento in questo campo presuppone che non si possa indugiare, altrimenti quelle zone di territorio verrebbero trasformate irreversibilmente dall'uomo che, per quanto attiene al mero ambiente naturale, appare l'attore di una tendenza recessiva dominante. Ma il *primum movens* delle misure di protezione della natura è la stessa realtà di fondo che obbliga a preconizzare l'estinguersi della caccia in territorio libero. Quindi i due problemi, distinti in apparenza, non possono avere soluzioni troppo diverse.

Per quanto concerne la caccia, non si potrà ignorare i molti interessi umani ed economici preconstituiti. Così al legislatore che, istituendo e moltiplicando i parchi naturali, già riconosce che l'uomo trasformerà « quasi tutto » il territorio secondo le sue necessità, non resta che valersi, per così dire, della plasticità della fauna di interesse venatorio per fare sì che venga allevata e ristretta in riserve di caccia, condotte senza fine di lucro, e create in luoghi adatti per caratteristiche preesistenti o tali che l'ambiente ottimale vi possa essere indotto nel modo più economico.

Collateralmente potranno esser prese altre iniziative per razionalizzare la normativa della caccia in territorio libero, adeguandola al dettato del decentramento regionale. Ma come l'attività venatoria non può essere sospesa per le gravi conseguenze sociali ed economiche che ne deriverebbero, così, per la stessa ragione, si deve promuovere la creazione di un sistema di riserve popolari di caccia che funga da struttura pilota della attività venatoria dei prossimi anni, affinché sia assicurata la continuità dell'esercizio di questo sport e vengano salvaguardate le ingenti attività che vi sono connesse.

#### *Riserve-pilota in Francia.*

La creazione di riserve-pilota di caccia ha dei precedenti, in altri paesi. In Francia, tra il febbraio e l'aprile del 1968, l'*Office National des Forêts* ha proceduto all'aggiudicazione pubblica, a fini di caccia, di ettari 930 mila

di foreste demaniali. Successivamente sono stati aggiudicati a trattativa privata ettari 330 mila e sono state concesse licenze per riserve che coprivano 230 mila ettari. Le riserve già esistenti si estendevano su 160 mila ettari. Così, complessivamente, sono stati destinati alla caccia ettari 1 milione 650 mila di foreste demaniali, con un contributo al reddito nazionale, nel 1970, di franchi 9,50 per ettaro, cioè circa 15 milioni di franchi. Ciò ha consentito, nel 1970, la assegnazione di franchi 1 milione 500 mila a favore dell'attività venatoria nelle foreste e nei terreni demaniali, sui quali sono stati creati alcuni centri-pilota di caccia (*chasse-pilote*).

Si mirava a collaudare in alcune zone, di concerto con i locatari, una gestione dinamica e migliorata della caccia, fondata sulla adozione di una specifica normativa e su iniziative cinegetiche coordinate. In questo quadro aveva grande interesse sperimentale la ricerca delle provvidenze idonee ad ottenere il miglior equilibrio silvo-venatorio.

L'esperimento pilota più rappresentativo è quello effettuato in Lorena, nella foresta demaniale di Verdun, che ha una estensione di circa 10 mila ettari, con caratteristiche geografiche omogenee e condizioni ecologiche ottimali per l'allevamento e la caccia della selvaggina ungulata, particolarmente dei cervidi. L'iniziativa venne presa, per lo Stato, dal dipartimento venatorio del Centro tecnico forestale. Quest'organo, dopo aver studiato la fauna esistente e gli interventi necessari per incrementare la popolazione, migliorare l'*habitat* ed allevare nuove specie, promosse la creazione di un Centro di gestione (*Centre de Gestion de Verdun*), in cui erano rappresentate le amministrazioni locali ed i locatari, e costituiva praticamente un nucleo di studio per armonizzare gli interessi venatori con quelli della gestione corrente e della gestione forestale. Dall'incontro nel Centro nacque un Raggruppamento di caccia organizzata (*Groupement de chasses-organisées*), la cui istituzione fu consacrata dalla firma di un protocollo che fissava regolamenti e compiti rispettivi, tutto stabilito di concerto con gli organi competenti dell'amministrazione provinciale, del Ministero dell'agricoltura e delle associazioni dei cacciatori. Al Centro tecnico forestale erano devoluti compiti di sorveglianza e la attuazione delle migliorie dell'*habitat*, cui gli aggiudicatari del terreno erano autorizzati ad apportare solo modifiche secondarie. A questo esperimento pilota ha arriso grande successo. Sicché in Francia i Centri si vanno moltiplicando.

*Caccia in Cecoslovacchia.*

Iniziative non dissimili sono state prese in alcuni paesi dell'Europa orientale. In essi però le riserve sono create e gestite nel contesto di un rigoroso dirigismo di Stato, e talora hanno lo scopo prioritario di attirare il turismo venatorio dall'estero. Ad esempio, in Cecoslovacchia, dopo la emanazione della legge n. 23 del 1962 (testo unico delle leggi sulla caccia), è stata grandemente accresciuta l'influenza delle autorità centrali, specie del « Comitato nazionale per la gestione e l'osservanza delle leggi socialiste nel campo della caccia ». Lo Stato, tramite i propri organi obiettivi di potere, può influenzare completamente l'attività venatoria. Non casualmente i Comitati dei singoli distretti assumono la denominazione di « Comitati nazionali ». Del resto l'orientamento a consentire l'attività venatoria nelle sole riserve, eliminando la caccia in territorio libero, rappresenta la risposta ottimale, probabilmente l'unica possibile, ai principi sanciti nel testo unico, secondo i quali la caccia non deve rappresentare alcun freno o impedimento per lo sviluppo delle produzioni agricole e forestali e, d'altro canto, il diritto di caccia viene strettamente associato al « dovere » di allevare selvaggina, di selezionarla e di proteggerla. Così la caccia diviene un fattore importante per l'incremento della produzione di selvaggina, pur non venendo trascurati — come esplicitamente si afferma — i contenuti « etico, estetico e culturale » dell'attività venatoria. È in questo quadro che lo Stato cecoslovacco, oltre ad emanare la programmazione per l'intero settore (Piano di installazione cinegetica, Piano per l'allevamento ed addestramento dei cani, Piano per la fornitura di attrezzature, Piano per la propaganda), ha riservato al diretto controllo del Ministero dell'agricoltura e della silvicoltura ampi territori gestiti da un ente di Stato, su cui sono state impiantate riserve dove gli stranieri possono esercitare la caccia a pagamento (Regione di Zidlochovice, di Topalciouk, di Hlubokko, di Nymburk e di Kono-piste). Inoltre lo Stato cura « direttamente » la sperimentazione nel settore, tramite l'istituto di ricerche di Zbroslov-Strnody e l'istituto di Banska-Stiovince.

*Riserve commerciali negli Stati Uniti.*

In Italia, nel 1971 le riserve di caccia individuali e consorziali erano 2.522. Da allora il loro numero non è variato in misura signifi-

ficativa. Ma poche di esse sono organizzate e condotte in modo moderno. Quelle che lo sono, tendono a realizzare lo scopo istituzionale assimilando alcune caratteristiche del modello statunitense di riserva commerciale di caccia.

Questo modello tende primariamente al profitto che deriva dall'offerta di un modo di impiego del tempo libero, nella fattispecie della pratica dello sport venatorio: pure rappresenta un punto di riferimento obbligato per chiunque voglia offrire lo stesso servizio, anche se si propone di rinunciare al profitto, o di contenerlo nei limiti della costituzione di una riserva di capitale, onde garantire la continuità dell'esercizio e migliorie della dotazione faunistica e degli impianti.

Negli Stati Uniti, secondo una stima prudenziale, i cacciatori sono non meno di 15 milioni. Hanno a disposizione un territorio vastissimo e molto ricco di fauna. Ciononostante le riserve commerciali di caccia danno origine ad un movimento economico di circa 20 milioni di dollari, fondato quasi esclusivamente sulle presenze. Il numero di questi impianti è in continuo aumento, nonostante sia risultato evidente che il loro proliferare viene limitato dal fatto che questa iniziativa economica non è suscettibile di industrializzazione, restando pertanto a livelli artigianali. Infatti, vi si dedicano di consueto degli amatori, che ne traggono quanto basta per vivere agiatamente, secondo lo *standard* americano.

Il successo della gestione delle riserve commerciali risulta fondato su tre cardini: alta frequenza di cacciatori, diversificazione dei servizi offerti, lungo periodo annuale di esercizio. Una riserva — si è constatato — supera la prova di rendimento economico quando il 75 per cento degli utilizzatori dei servizi torna a fruirne. Così dall'analisi operativa della domanda acquista rilevanza la necessità di minimizzare i corrispettivi imponibili in termini di tempo e disagio. Cioè la riserva deve avere una dislocazione che favorisca ogni potenziale forma di frequenza, in modo da soddisfare sia le esigenze del tempo libero pieno che quelle del tempo libero residuo, esigenze queste ultime che caratterizzano la cosiddetta domanda di vicinato. Pertanto è paradigmatico che la riserva commerciale nasca come centro di servizi, satellite di un nucleo urbano grande o medio, da cui non disti più di 100 chilometri, ed insieme sia adiacente, possibilmente, ad un gruppo di nuclei residenziali minori, sì da garantire la frequenza di vicinato.

Diversificazione dei servizi e lungo periodo di esercizio annuale riducono molto quell'elemento di incertezza che nasce da una domanda occasionale, generando dei costi supplementari: massimizzando la domanda in senso intensivo ed estensivo (nel tempo) questa acquista un carattere quasi continuativo e sostenuto. Una buona riserva commerciale di caccia ha negli Stati Uniti un periodo di attività annuale, complessiva, superiore ai 120 giorni. Ciò viene ottenuto offrendo, accanto alle migliori opportunità venatorie, ogni svago che possa contribuire a dare una sana e totale ricreazione all'aperto. I gestori partono dalla legittima assunzione che la caccia sia un modo non esclusivo di soddisfare il bisogno di evadere dalle tensioni, tornando a contatto con la natura. Così nelle riserve si offre anche la possibilità di praticare il *camping*, il tiro al bersaglio ed al piattello, l'equitazione, ove è possibile anche la pesca; spesso vi è associato il servizio di ristorante; quasi sempre vi è la possibilità di organizzarvi dei *picnic*, anche indipendentemente dallo sport venatorio; ogni altra forma di svago all'aperto viene offerta sia ai cacciatori che ai familiari, che hanno così la possibilità di accompagnarli. Inoltre, allo scopo di ridurre i costi di gestione, vengono esercitate altre attività che assicurano anch'esse un profitto accessorio; commercio di legname, piante ornamentali ed alberi di Natale; produzione di grani e foraggi; allevamento di bestiame e di selvaggina; vendita di selvaggina morta; produzione e vendita di vermi da esca; allevamento, addestramento e pensione per cani, ecc. Quindi, nelle grandi linee, la riserva commerciale di caccia viene creata e gestita come una azienda che offre dei servizi sportivi e ricreativi senza obbligazione d'uso. Ma per coprire i rischi insiti in quest'ultima caratteristica e nel carattere stagionale e discontinuo della attività primaria, vengono adottati anche i criteri produttivistici di una azienda agricola, nei limiti in cui questo sfruttamento secondario non trasforma da compatibili in concorrenti talune utilizzazioni.

Il modello americano di riserva commerciale di caccia rappresenta quindi la risposta consumistica, una tra quelle possibili, al bisogno di evasione degli abitanti dei grandi agglomerati urbani e di chiunque altro desideri sottrarsi brevemente agli *stress* della vita dei nostri giorni, praticando uno sport che razionalizza forse la rimozione di tendenze aggressive, ma soprattutto soddisfa la tendenza inconscia a fuggire da un ambiente

gravido di conflitti, che minaccia di alienare l'uomo.

In termini più crudi si può affermare che lo sfruttamento commerciale del tempo libero altrui è fondato in misura crescente sulla domanda creata dalla urbanizzazione e dalla industrializzazione: le riserve commerciali di caccia, negli Stati Uniti più che altrove, rappresentano una delle forme dell'offerta di complessi ricreativi che un imprenditore può realizzare manipolando l'ambiente naturale. In questa puntualizzazione è implicita la possibilità che l'imprenditore privato possa essere sostituito dai pubblici poteri, per realizzare la stessa iniziativa sportiva e ricreativa, senza obbligazione d'uso come nel modello consumistico di questo ed analoghi generi di offerta, ma da tutti questi distinta perché viene istituzionalmente elevato ad obiettivo primo l'assolvimento di una funzione sociale, in luogo del profitto. Si delinea così l'immagine delle riserve popolari di caccia che la presente proposta di legge suggerisce di istituire.

#### *Programmazione di gestione e localizzazione.*

Del modello americano restano le preziose indicazioni di esperienze di avanguardia, avviate con uno spreco che non ci possiamo consentire e, inoltre, un insieme di nozioni che consentono di approssimare l'inquadramento di questo servizio sportivo e ricreativo nel modello microeconomico classico, fine questo cui dovrebbe tendere qualsiasi programmazione da parte dello Stato che comporti investimento di capitali e di competenze. Non si vuole sostenere che l'offerta dei particolari servizi nel settore venatorio sia creata in modo del tutto diretto dalla domanda, sì da permettere una « rigorosa » quantizzazione. Infatti, in certa misura, è l'offerta a creare la domanda. Ciò avviene anche per la utilizzazione di aree allo stato naturale, come i parchi, in cui l'opera dell'uomo consiste solo nel rendere agevole l'accesso e garantire la preservazione: gli abitanti di regioni urbanizzate limitrofe non sono in grado di apprezzarne bene l'utilità prima della istituzione, e quindi non possono esprimere il gradimento in modo che vi si possa fondare troppo il calcolo economico.

Tuttavia, per le riserve, le restrizioni che comporta questa categoria di considerazioni non sono rilevanti come nel caso delle aree naturali vergini, per le quali, nella analisi della domanda, le incertezze sono così forti

da rendere talora necessario ricorrere ad aleatori metodi psico-sociologici, in cui le scale per tradurre i dati qualitativi in equivalenze monetarie vengono create ricorrendo all'analisi semantica differenziale ed a tecniche di psicologia differenziale di verifica dei *tests*. Il gradimento dei potenziali utilizzatori delle riserve popolari di caccia può essere rilevato in fase di programmazione, per ogni singola riserva, con adattamenti del metodo Clawson, detto anche della curva della domanda derivata, contabilizzando tutte le spese che si incontreranno per ogni visita. Su di esso si fonda la più obiettiva ricerca economica sulle aree naturali a fine ricreativo, di cui si vuole studiare l'utilizzazione da parte di gruppi di persone che non risiedono nelle vicinanze immediate: la frequenza di vicinato va considerata separatamente, insieme al « valore di vicinato », cioè della spesa che gli abitanti della zona sono disposti a sostenere per godere del vantaggio di risiedere nelle prossimità.

Il metodo Clawson consiste nel trasferire i dati delle rilevazioni nel primo quadrante creato da due coordinate cartesiane. Ne deriva una curva del tipo  $N=N(p)$ , ove  $N$  registra in ascissa il numero delle visite in un dato periodo e  $p$ , in ordinata, la spesa fittizia che consentirebbe l'accesso. Quindi  $p$  può essere indicativo del plusvalore generato dall'area se l'accesso fosse gratuito; mentre quando l'area o impianto in considerazione sono assoggettati a gestione monopolistica, come avverrebbe per le riserve popolari di caccia, ad ogni valore di  $p$  corrisponderà un rettangolo iscritto tra le coordinate e la curva, la cui area rappresenta il massimo del reddito lordo per ogni quota di spesa considerata fittiziamente nella rilevazione.

Su questo schema operativo elementare può venire articolato lo studio economico delle correlazioni tra previsione della gestione ordinaria e livello di frequenze di vari modelli di riserve e, con procedimenti sostanzialmente analoghi, si può effettuare la scelta definitiva, tra più opzioni, delle zone idonee a divenire sede di queste iniziative sportivo-ricreative senza fine di lucro. Il metodo Clawson, collaudato negli Stati Uniti, è giustamente apprezzato anche in Francia da ecologi e sociologi i quali ne hanno fatto lo strumento per portare su di un piano di concretezza la valutazione di costi e vantaggi della preservazione delle aree naturali di ogni genere, per ogni fine, facendo così uscire le procedure decisionali da un empirismo che era sovente il pretesto per rimettere questa materia al solo arbitrio di pattuizioni tra politici.

### *Progetto finalizzato per l'uomo.*

Come si è visto, in Italia lo sport della caccia deve fronteggiare una situazione obiettiva, presente, caratterizzata dallo spopolamento faunistico: tale situazione è destinata ad aggravarsi nei tempi medi, sino a rendere questo sport impraticabile, perché lo sviluppo tecnologico-industriale e l'incremento demografico faranno contrarre sino a livelli critici il territorio agrario-forestale adatto alla fauna di interesse venatorio. D'altro canto, cospicui interessi socio-economici sono sottesi alla pratica di questo sport, ed esso rappresenta un modo più sano di tanti altri di impiegare il tempo libero: pertanto, nel quadro di una programmazione ecologica antropica, lo sport della caccia va tutelato. La caccia in riserva appare la risposta più razionale a questo dilemma, senza escludere altre categorie di interventi per conservare la pratica della caccia in territorio libero, finché essa sarà obiettivamente consentita dalla trasformazione del territorio ad opera dell'uomo.

Esperienze prevalentemente estere di impianto e gestione di riserve danno positive indicazioni che, se viene eliminato il profitto dai fini istituzionali e si adotta una programmazione razionale, le riserve popolari che ne risultano sono dei centri sportivi e ricreativi che assolvono una funzione sociale.

Nel contesto di una economia di tipo misto e del decentramento regionale, ciò significa che è necessario promuovere la creazione di una rete di riserve popolari di caccia, che rappresenti la struttura-pilota di iniziative analoghe che potranno venire prese sia dalle singole Regioni, in modo autonomo e sempre con fini sociali, sia da parti private singole, o consorziate, anche con fine di profitto, godendo della consulenza degli enti pubblici specializzati.

Questo progetto sociale, insieme a quelli per la istituzione di nuovi parchi naturali, è uno dei pochi che consentano di realizzare nel nostro paese ambienti scientificamente finalizzati per il tempo libero dell'uomo. L'accostamento della istituzione di riserve popolari di caccia alle iniziative per la creazione di nuovi parchi naturali può sembrare ad alcuni un atto di profanazione della scienza ecologica e dei principi che la ispirano, perché nelle riserve si distruggerà la fauna che si mira a preservare nei parchi. Ma i parchi naturali rappresentano un caso limite di protezione di tasselli dell'ecosistema dall'azione antropica che, per il superaffollamento demografico

e lo sviluppo, minaccia di degradare ogni angolo vergine della natura; mentre le riserve popolari di caccia rispondono coerentemente alla stessa tematica creata dall'azione antropica, distruttrice della fauna, confinandola in spazi delimitati, veri sottosistemi artificiali in cui viene mantenuto un livello stazionario di piccola entropia, non consentendo di abbattere più selvaggina di quanta gli allevamenti siano in grado di fornire. Quindi nei parchi la tutela ecologica avviene in modo diretto; nelle riserve popolari che si propone di istituire, avverrà in modo indiretto, ma conseguendo lo stesso obiettivo. Così riserve popolari e parchi naturali appartengono allo stesso livello di gerarchia logica, superiore a quello separatamente loro proprio, perché — come suol dirsi — sono invarianti rispetto ad una trasformazione.

Le riserve, inoltre, costituiscono la soddisfacente approssimazione di un modo di risolvere i problemi del tempo libero. Questi stanno divenendo di grande importanza sociale. Il tempo libero merita grande attenzione ed iniziative da parte del legislatore che comprenda quanto lo sviluppo, con i cambiamenti rapidissimi che ormai comporta, invalidi la tenuta dei condizionamenti acquisiti con la civilizzazione, specie del controllo dell'aggressività; né merita cure minori da parte dei politici cui, anche intuitivamente, non può sfuggire che la crisi di irrazionalità che colpisce molti paesi, tra cui il nostro, deriva in buona misura dal prevalere di una pressione statistica — demografica — sulla pressione culturale.

In breve, guardando oltre l'interesse venatorio, ciò che si propone di realizzare è un vero progetto di ingegneria ecologica e sociale, tendente a dare all'uomo il ruolo di protagonista consapevole della trasformazione dell'ambiente, mediante interventi controllati ed equilibrati. Certo questi concernono un settore circoscritto. Pure possono dare un definitivo contributo alla realizzazione di ciò che intendeva Le Corbusier con l'espressione *cultiver le corp et l'esprit*. L'uomo, produttore di entropia, cioè di differenze e di organizzazione, attua questa sua potenzialità disorganizzando l'ambiente. Nel momento in cui l'uomo si impegna a modellare il suo ambiente naturale e trasforma, per automatica estensione, se stesso e la società con una progettazione per il mondo reale che rispetta le invarianti conservative e crea contenuti ecologicamente compatibili, in quel momento l'uomo restituisce alla cultura la sua funzione dialettica, egemonica, che invece è disattesa

ed avvilita dai contestatori ecologici che fuggono dalla realtà per sbandierare utopie di consolazione.

#### *Transizione verso la normativa.*

Da questa relazione sono scaturite con immediatezza struttura e funzioni della riserva popolare di caccia: il fascio di tratti distintivi, irriducibili che la identificano, si delinea nettamente, si da creare, per automatismo logico, la rappresentazione di una unità portatrice di significati interconnessi, che vive nell'insieme di riserve popolari esteso a tutto il territorio delle Regioni a statuto ordinario.

Nel formulare la proposta di legge, ciò assicura il distacco correttamente extradiegetico che è consentito da una compiuta ricerca, unita a documentazione solida. Inoltre questa posizione di partenza fa scivolare la normativa, scorrevolmente, tra le coordinate proprie di una legge con finalità di sviluppo, che sono l'asse della quasi-simultaneità iniziale e l'asse delle successioni, cioè, rispettivamente, la fondazione concomitante di premesse plurime e la fattualità dell'incentivazione operante. Così lo strutturalismo statico e formalistico che ottunde spesso delle proposte pur meritevoli di attenzione, viene superato dalla rappresentazione di una attività combinatoria che non emargina alcuna dimensione, e consente la transizione, senza fratture, da microsequenze a macrosequenze funzionali, a tutti i livelli pertinenti.

#### *Obiettivi e mezzi.*

Gli articoli 1 e 2 della proposta di legge statuiscono un quadruplicato ordine di obiettivi strategici (ecologico, sociale, venatorio, economico) e prescelgono, per conseguirli, lo strumento della riserva popolare di caccia: in tal modo essa assume quasi il carattere di individuo semiologico di un linguaggio in cui si risolve la complessa problematica.

La distribuzione di una riserva popolare per ciascuna provincia assicura capacità di incentivazione alla struttura pilota che si vuole costruire: al tempo stesso, è la risposta non eludibile alla necessità di contrapporre soluzioni calibrate alla grande diversificazione che caratterizza il nostro paese, sia dal punto di vista agro-silvo-venatorio che da quello socio-economico. Nella prospettiva che nasce dalla presente proposta di legge, il Centro-meridione merita, come per altri settori, considerazione particolare, che va tradotta in

maggiore impegno di spesa ed iniziative più numerose. Ma di ciò non può farsi cenno nella normativa, perché la priorità di attenzione non è risolvibile in una priorità di attuazione di interventi; questi sono subordinati al collaudo della struttura pilota, che ne è la premessa. Del resto, di questa materia viene reso competente, in modo implicito, il Comitato di valutazione istituito con l'articolo 15, cui l'articolo 16 affida compiti che aprono la porta a nuove misure legislative, nel momento in cui il progetto prenderà a svilupparsi lungo l'asse delle successioni.

Nella determinazione delle finalità strategiche l'allevamento della selvaggina viene inquadrato nella logica della incentivazione zootecnica. Ciò viene fatto in un modo che può fare apparire ridondante l'accento posto su di un problema cui forse tutti attribuiscono, intuitivamente, la stessa connessione. Purtroppo, fino ad oggi, le intuizioni non si sono tradotte in una prassi, sicché tra caccia e zootecnia si erge uno steccato in cui bisogna aprire un varco per stabilire un regime di settoriale interdipendenza. È anche in questo spirito che l'articolo 8 prescrive di tenere al massimo livello di produttività, durante il corso di tutto l'anno, gli allevamenti di cui la riserva popolare di caccia « deve » essere dotata perché solo quella selvaggina vi è consentito di abbattere, per considerazioni ecologiche.

In omaggio alla autonomia di attuazione del Ministero dell'agricoltura e delle foreste, la iscrizione nello stato di previsione della spesa inerente a questa proposta di legge (articolo 18) non viene accompagnata dall'indicazione che l'onere degli stanziamenti deve ricadere, in misura non negleggiabile, anche sul capitolo di bilancio per la zootecnia: ma la norma distributiva degli oneri è implicita nei principi. Questa norma inespressa, oltre ad obbedire alla coerenza, rende realistica la dimensione dell'impegno finanziario proposto (articolo 17). La spesa di trenta miliardi in un triennio non ha precedenti nel nostro Paese per quanto attiene alla caccia: ma, nel nuovo contesto, appare necessaria, produttiva ed accettabile.

#### *Competenze dello Stato.*

Costituzionalmente i provvedimenti quadro per la caccia e l'incentivazione della zootecnia sono di competenza dello Stato. Quindi spetta allo Stato programmare e costituire il sistema

di riserve popolari di caccia (articolo 3). Ciò corrisponde anche all'interesse pratico di garantire la conservazione del carattere unitario di interventi straordinari con finalità di sviluppo, superando il particolarismo di interessi regionali che potrebbero dimostrarsi in contrasto con il bene comune e che, d'altro canto, non verranno lesi dall'attuazione della proposta di legge, perché essa mira a dare vita a subsistemi a ciclo chiuso, che non possono pregiudicare, per tale loro natura, altre iniziative locali. Così sarà il Ministero dell'agricoltura e delle foreste, e per esso la Divisione caccia, a dirigere ed attuare programmazione e costituzione delle riserve popolari (art. 14), col concorso di organi dipendenti e collegati: il Laboratorio di zoologia applicata alla caccia, il Corpo forestale dello Stato, la Azienda di Stato per le foreste demaniali, gli organi competenti per la zootecnia. In fase di gestione delle riserve popolari, questi stessi organi conserveranno funzioni limitate a particolari competenze tecniche (articoli 14 e 12).

La idoneità tecnica ed amministrativa del Corpo forestale dello Stato e dell'Azienda di Stato per le foreste demaniali è così nota e riconosciuta da rendere quasi superfluo sottolinearla. Con mezzi finanziari sempre inadeguati queste due istituzioni hanno realizzato e realizzano obiettivi che sono emblematici di quelli maggiori che potrebbero conseguire se il legislatore concedesse quanto la capacità merita e l'interesse del Paese richiede. Il loro contributo alla programmazione, adattamento e preservazione dell'*habitat* delle riserve popolari potrà essere esemplare e determinante. Preziosa risulterà la cooperazione dell'Azienda di Stato per le foreste demaniali per quanto attiene agli allevamenti di selvaggina ed all'equilibrio silvo-venatorio: l'opera pionieristica realizzata dalle sue aziende silvo-pastorali ne dà ampia garanzia.

Gli interventi assegnati al Laboratorio di zoologia applicata alla caccia richiedono un cenno più diffuso. Questo istituto è l'unico organo italiano competente per la ricerca zoologica sulla selvaggina di diretto e indiretto interesse venatorio: quindi la sua opera è insostituibile. Costituito in persona giuridica e pubblica, è sottoposto alla vigilanza del Ministero dell'agricoltura e delle foreste, che è presente, insieme al Ministero del tesoro, nel suo collegio sindacale, e ne disciplina, di concerto col Ministero del tesoro, consistenza, stato giuridico e trattamento economico del personale, oltre a stabilire i compiti dell'istituto stesso.

Ogni uomo di scienza ed ogni vero cacciatore conosce la messe di contributi tecnico-scientifici e la benemerita opera di consulenza dell'Istituto dell'Università di Bologna. Oggi la Regione di cui è ospite vorrebbe assorbirlo amministrativamente, acquisendo così una sorta di diritto di ingerenza, su scala nazionale, su quanto attiene a regolamentazione tecnico-scientifica della caccia. Sarebbe bene che tale eventualità venisse scongiurata, in modo non reversibile, parificando l'Istituto di Bologna agli istituti sperimentali zootecnici del Ministero dell'agricoltura e delle foreste.

Nel contesto della presente legge, l'articolo 12 attribuisce all'Istituto di zoologia applicata alla caccia il compito di dirigere e controllare gli allevamenti delle riserve popolari. Questa competenza viene puntualizzata ed estesa dall'articolo 13 che statuisce la creazione presso una riserva popolare di ciascuna regione di una stazione sperimentale distaccata, che effettuerà la sperimentazione, dirigerà e controllerà gli allevamenti delle riserve popolari costituite nell'intera regione, e presterà consulenza a favore dell'Ente regione e dei Comitati provinciali per la caccia. Sempre a norma dell'articolo 13, le stazioni sperimentali verranno istituite con decreto del Ministro dell'agricoltura e delle foreste, cui l'articolo 34 della legge n. 799 del 2 agosto 1967, poi incluso nel testo unico della legge sulla caccia come articolo 84, riconosce implicitamente la facoltà di creare nuovi centri di studio, laddove, all'ultimo capoverso, così recita: « *Presso le Università, gli istituti sperimentali zootecnici del Ministero dell'agricoltura e delle foreste, gli istituti zooprofilattici del Ministero della sanità possono essere istituiti centri di studio per l'allevamento, l'alimentazione e le malattie della selvaggina* ».

#### *Competenze dell'ente regione.*

L'ente regione conserva, nell'ambito di questa proposta di legge, lo spazio che costituzionalmente gli compete: in tale spazio può estrinsecare tutto il virtuosismo amministrativo e creativo di cui è capace, per fare delle riserve popolari di caccia costituite nel suo territorio dei modelli competitivi di impegno sociale nel senso più moderno dell'espressione. L'ente regione partecipa alla programmazione delle riserve popolari nel suo territorio (articolo 14); le gestisce o delega ad altri la gestione, sotto il suo controllo (articolo 3); stabilisce

il regolamento di gestione (articoli 3, 5, 6, 7, 8, 9, 10 e 11) nei limiti tutt'altro che angusti della presente proposta di legge; usufruisce della consulenza di una sezione sperimentale del Laboratorio di zoologia applicata alla caccia per qualsiasi problema venatorio, di allevamento di selvaggina e ripopolamento faunistico (articolo 13); inoltre, ha quasi totale libertà di iniziativa per fare delle riserve popolari dei centri integrati di servizi per il tempo libero, in cui, accanto alle attività primarie, possono essere promosse, specie nella zona a parco delle riserve, tutte le iniziative sportive, ricreative e persino culturali, ritenute concorrenti allo scopo di offrire una sana e totale ricreazione all'aperto.

Non va trascurato, infine, che ogni regione godrà dei vantaggi economici del turismo indotto dalle riserve popolari, mentre i nuclei abitati vicini si gioveranno anche del « valore di vicinato » creato dalle istituzioni delle riserve, cioè del plusvalore che acquisterà il territorio contiguo a quei centri sportivi e ricreativi.

#### *La riserva popolare di caccia.*

Così dalla realistica cooperazione tra Stato e regioni, nel rispetto delle competenze reciproche, nasce la riserva popolare di caccia. La sua tipologia irriducibile deriva da alcune restrizioni apportate alla nebulosa di opzioni possibili, la maggior parte delle quali vengono tuttavia lasciate aperte, per consentire che il modello generale venga integrato da iniziative locali ed adattato plasticamente ai risultati di gestione.

I tratti distintivi esprimono l'attuazione di tre principi: offrire le condizioni di base più favorevoli per avviare l'esercizio; assicurare nelle grandi linee l'adempimento dei compiti istituzionali; minimizzare l'onere di gestione, onde permettere che i servizi siano offerti al prezzo più basso consentito da una amministrazione efficiente.

Pertanto la riserva popolare viene costituita su terreno demaniale statale o regionale, ovvero su terreno patrimoniale provinciale o comunale ed ha una estensione non inferiore a duemila ettari (articolo 4). Ciò esclude l'interferenza di interessi privati e garantisce disponibilità di spazio per tutte le attività primarie. Queste si svolgono in tre zone distinte di ciascuna riserva popolare: zona di caccia e tiro, zona di allevamento, zona a parco (articolo 5).

Zona di caccia e tiro e zona di allevamento corrispondono nel loro insieme, alla tradizionale riserva di caccia, in cui tuttavia introducono elementi nuovi, istituzionali, rappresentati dalla massima diversificazione dei servizi sportivo-venatori e dalla razionalizzazione scientifica degli allevamenti, come è richiesto dal finalismo del « modello di incentivazione » che si vuole costruire.

Invece la zona a parco costituisce una innovazione qualitativa che accentua in modo netto, pionieristico, il carattere di servizio sociale per il tempo libero che si desidera conferire all'attività dell'insieme delle riserve popolari di caccia. Sino ad oggi, le riserve commerciali di caccia, così come sono strutturate consuetamente, hanno vissuto in un controproducente isolamento specialistico. Ciò ha bloccato la integrazione dello sport venatorio che vi si esercita nelle altre attività del tempo libero, sportive e di differente natura. Ne è derivata inoltre una forte restrizione del potenziale livello di frequenza, con incidenza notevole sulla utilizzazione degli impianti. La istituzione della zona a parco nelle riserve popolari, che delle riserve commerciali hanno parecchie caratteristiche, ma escludono la gestione a fine di lucro, dà una dimensione nuova alla caccia in riserva. Alla ricreazione potrà partecipare l'intero nucleo familiare, perché i non cacciatori di tutte le età troveranno l'ambiente adatto ed isolato per svaghi di natura diversa; lo stesso ambiente può divenire meta anche di famiglie e gruppi che non praticino lo sport della caccia e desiderino dedicare una giornata ad altri sport, o semplicemente trascorrerla a contatto con la natura, senza rinunciare ai conforti cui oggi l'uomo è assuefatto (articolo 10).

Ai programmatori viene offerto campo libero per dotare la zona a parco delle riserve popolari, di concerto con l'ente regione competente territorialmente, di ogni impianto utile per assicurare distensione e ricreazione: quando, come avverrà spesso, si potranno gettare solo delle basi, nulla impedirà di riservare aree della zona a parco per iniziative future, specie delle regioni che, ad esempio, potrebbero in seguito farvi sorgere impianti sportivi, centri per convegni ed altri. Così, superando l'interesse puramente venatorio, la riserva popolare di caccia può divenire un centro-modello di servizi integrativi per il tempo libero, aperto alla partecipazione comunitaria.

La diversificazione dei servizi corrisponde anche alla necessità di assicurare un alto afflusso di visitatori ed un periodo annuale di esercizio molto protratto, allo scopo di ridurre

il costo di gestione. Allo stesso fine tende lo sfruttamento agricolo e forestale della riserva popolare, in tutte le forme possibili ed opportune (articolo 6). Considerazioni analoghe e di funzionalità suggeriscono di prescrivere la conduzione diretta dei servizi venatori, di allevamento, sportivi e di manutenzione, e di consentire che i servizi di ristoro, quelli ricreativi e lo sfruttamento agricolo siano affidati a dei concessionari (articolo 7).

Gli articoli 8 e 11 caratterizzano la riserva popolare di caccia dal punto di vista venatorio, ecologico ed economico.

L'articolo 8 statuisce la direttiva generale secondo la quale nella riserva popolare si può abbattere solo la selvaggina prodotta dagli allevamenti di cui è dotata, e l'altra per cui la produzione di selvaggina deve essere mantenuta, per quanto possibile, nel corso di tutto l'anno, al livello richiesto dalla massima utilizzazione venatoria degli impianti, sì da consentire che la produzione eccedente per mancato impiego venatorio o per pausa venatoria, sia ceduta, al costo, per il ripopolamento faunistico della regione e, in eguale quantità, alle cooperative di consumo ed agli allevatori. In tal modo la riserva popolare di caccia diviene un sistema chiuso, autosufficiente, per ciò che concerne la pratica venatoria: pertanto si esclude che da tale attività possa derivare alcun danno ecologico. Ma al tempo stesso la riserva popolare resta un sistema aperto per il contributo che dà al ripopolamento faunistico della regione ed alla zootecnia.

L'articolo 11 stabilisce che nella riserva popolare si accede a pagamento e che il cacciatore deve rimborsare il costo della selvaggina abbattuta. I programmatori effettueranno la stima dei prezzi proponibili in ciascuna riserva popolare. Ma spetterà all'ente gestore fissare i prezzi reali, in modo autonomo, sempre rispettando il principio del servizio offerto senza fine di lucro.

Ciò può sollevare obiezioni perché il principio della selvaggina *res nullius* viene violato ed insieme ad alcuni potrà sembrare che si voglia istituzionalizzare la caccia a pagamento, compiendo una discriminazione classista ai danni dei meno abbienti. In realtà oggi non v'è cosa che possa essere considerata veramente *res nullius*. Ciò è tanto più valido in un paese come il nostro nel quale, per la esiguità del territorio e la ridondanza della popolazione, quasi ogni oggetto inanimato ed ogni essere vivente sono bagnati dal sudore di molte generazioni. Sicché anche gli individualisti più spinti non possono esimersi dal riconoscere che il principio della *res nullius*, applicato

alla selvaggina, è una finzione che non corrisponde alla realtà ed il residuo di uno stadio primitivamente agricolo dello sviluppo, in cui l'uomo non aveva assunto ancora la preponderanza sulla natura che oggi ha nei paesi altamente industrializzati. Inoltre, nel caso delle riserve popolari di caccia, il timore della discriminazione classista ai danni dei meno abbienti cade ove si consideri che in esse viene offerta al cacciatore non la speranza, ma la certezza di incontrare la selvaggina che desidera abbattere: questa certezza ha un costo che non può essere eluso. D'altro canto la battuta di caccia consentirà al cacciatore di venire in possesso di un buon quantitativo di proteine animali per la propria alimentazione, ad un costo che sarà in ogni caso assai competitivo rispetto a quello del mercato alimentare. Considerazioni analoghe possono essere fatte per il pagamento dell'ingresso nelle riserve popolari. Esso sarà certamente alla portata di tutti ed inferiore a quello che si deve sostenere per avere accesso a molti impianti sportivi e ricreativi che registrano frequenza di massa.

Sarebbe senz'altro preferibile offrire gratuitamente i servizi venatori, sportivi e ricreativi: ma ciò non è consentito da situazioni obiettive che non basta negare o ignorare per risolverle. Quindi, nella presente realtà venatoria italiana, con tutte le sue implicazioni sociali, ecologiche, sportive ed economiche, la riserva popolare di caccia, senza escludere altri interventi volti a perpetuare il più a lungo possibile la caccia in territorio libero, rappre-

senta la soluzione per consentire che questo sport venga praticato oggi come domani, irrispettivamente dalla trasformazione profonda ed irreversibile del territorio. Gli oneri sono accettabili. Vanno sopportati sia dallo Stato cui spetta promuovere l'iniziativa, sia dai cittadini che vogliono fruirne.

#### *Proiezione nel futuro.*

Le riserve popolari di caccia nascono come struttura-pilota di un orientamento di sviluppo che si vuole incentivare prima creando le premesse ed il modello, poi — necessariamente — con opportuni interventi di secondo tempo. In assenza del collaudo della struttura-pilota, dal quale molto si può apprendere, la normativa della presente proposta di legge non si può spingere sino a quella fase di disseminazione; ma contempla la istituzione di un Comitato di valutazione in cui sono rappresentati organi tecnici dello Stato e tutte le associazioni dei cacciatori organizzate su scala nazionale, senza discriminazione alcuna (articolo 15). I compiti del comitato consistono nel suggerire i provvedimenti per ottimizzare i risultati di gestione delle riserve popolari e nel proporre una normativa che incentivi la adozione dei principi istituzionali delle riserve popolari da parte di enti e privati che desiderino impiantare o trasformare delle riserve di caccia. Così il Comitato di valutazione è il ponte tra l'attuazione di questa proposta di legge e gli ulteriori sviluppi, in essa impliciti.

## PROPOSTA DI LEGGE

---

### ART. 1.

Al fine di costruire un modello di pratica venatoria che non comporti danni ecologici e di promuovere l'allevamento della selvaggina secondo i programmi di incentivazione della zootecnia, entro tre anni dall'entrata in vigore della presente legge viene istituita una riserva popolare di caccia in ogni provincia delle regioni a statuto ordinario.

### ART. 2.

L'insieme delle riserve popolari di caccia costituisce, subordinatamente alla attuazione dei fini istituzionali di cui all'articolo 1, la struttura pilota destinata a collaudare una formula di servizio sociale per il tempo libero ed a garantire la continuità della pratica della caccia nei tempi medi e lunghi, superando le restrizioni imposte dal progressivo spopolamento faunistico e dalla contrazione e trasformazione dell'*habitat* naturale.

### ART. 3.

Le riserve popolari di caccia sono programmate e costituite a cura dello Stato: vengono gestite senza fine di lucro dalle regioni o, per loro delega, dalle Amministrazioni provinciali, ovvero da enti di diritto pubblico. Il regolamento di gestione delle riserve popolari di caccia è stabilito, nei limiti di cui alla presente legge, dall'ente regione territorialmente competente.

### ART. 4.

La riserva popolare di caccia ha una estensione non inferiore a due mila ettari e sorge su terreno demaniale dell'Azienda di Stato per le foreste demaniali, o su terreno demaniale regionale, ovvero su terreno patrimoniale provinciale o comunale.

### ART. 5.

La riserva popolare di caccia è divisa in zone che consentono attività differenti, tra cui la zona di caccia e tiro, la zona di allevamento, la zona a parco.

La zona di caccia e tiro è la sede dell'attività venatoria, ma possono esservi creati anche impianti per ogni specie di tiro sportivo e dei quagliodromi e starnodromi.

Nella zona di allevamento, oltre alla selvaggina, possono venire allevati ed addestrati cani da caccia e di altro impiego, ed istituite pensioni per cani.

Nella zona a parco sono accentrati i servizi amministrativi, quelli ricreativi, le attività sportive non venatorie o similari, nonché il servizio di ristoro in tutte le sue forme, ivi comprese attrezzature alloggiative per soli cacciatori, ed ogni altro servizio compatibile con le attività primarie.

#### ART. 6.

Subordinatamente alla attuazione delle norme di cui all'articolo 5, la riserva popolare di caccia è organizzata come una azienda agricola di definita produttività: pertanto possono esservi praticate le colture agricole e lo sfruttamento forestale che risultino compatibili e più convenienti, ed impiantati vivai di piante destinate alla commercializzazione.

#### ART. 7.

I servizi venatori, di allevamento, sportivi e di manutenzione sono condotti direttamente dalla gestione della riserva.

Possono essere affidati a concessionari, ma sempre sotto il controllo della gestione della riserva, i servizi di ristoro e ricreativi, nonché lo sfruttamento agricolo, con le restrizioni cui esso è vincolato nelle riserve di caccia e con la sua esclusione dalla zona a parco.

#### ART. 8.

Nella riserva popolare di caccia è consentito abbattere solo la selvaggina fornita dagli allevamenti di cui è dotata. Gli allevamenti sono programmati in modo da soddisfare la massima utilizzazione venatoria consentita dalla estensione ed attrezzatura della riserva, ed a tale livello viene mantenuta la produzione nel corso dell'anno.

L'eccesso di produzione di selvaggina è reso disponibile per le esigenze del ripopolamento faunistico nella regione e, in uguale misura, per le cooperative di consumo e gli allevatori, al solo prezzo di costo diretto, maggiorato di una limitata aliquota delle spese generali di gestione.

## ART. 9.

Il periodo venatorio nella riserva popolare di caccia è stabilito con provvedimento della Regione competente territorialmente. Ogni altra attività sportiva e ricreativa è permessa in tutti i periodi dell'anno, con le sole limitazioni stabilite dalla gestione della riserva.

## ART. 10.

Hanno accesso alla riserva popolare di caccia i cacciatori, indipendentemente dalla località di abituale residenza, ed i loro accompagnatori non cacciatori, i quali possono fruire, fuori delle zone di caccia e di allevamento, dei servizi ricreativi, sportivi e di altra natura.

Hanno accesso alla zona a parco anche i non cacciatori non accompagnati: in ogni periodo dell'anno se l'ampiezza di detta zona consente una utilizzazione indipendente da quella venatoria, altrimenti solo in periodo non venatorio, secondo la valutazione autonoma dell'Ente regione.

## ART. 11.

L'accesso alla riserva popolare di caccia viene consentito a pagamento.

I capi di selvaggina abbattuti divengono proprietà del cacciatore, che ne rimborsa il costo diretto, maggiorato di una limitata aliquota delle spese generali di gestione.

Per tutta la selvaggina ungulata e per i capi di selvaggina non ungulata eccedenti il numero stabilito dal regolamento approvato dall'Ente regione, può venire adottata una normativa opzionale che ne escluda il passaggio in proprietà al cacciatore.

In fase di programmazione viene determinato per ciascuna riserva il livello minimo dei costi imponibili per l'ingresso e per la selvaggina abbattuta: questi dati indicativi vengono comunicati all'Ente gestore che fissa i prezzi reali rispettando il principio del servizio offerto senza fine di lucro.

## ART. 12.

Nella riserva popolare di caccia il Corpo forestale dello Stato vigila sulla preservazione dell'*habitat*; l'attività venatoria è soggetta al controllo del Comitato provinciale per la caccia; il Laboratorio di zoologia applicata alla caccia esercita funzione direttiva e di controllo sugli allevamenti di selvaggina.

## ART. 13.

Presso una riserva popolare di caccia di ciascuna regione viene istituita, con decreto del Ministro dell'agricoltura e delle foreste, una « Stazione sperimentale » del Laboratorio di zoologia applicata alla caccia.

La stazione sperimentale ha il compito di studiare e dirigere la razionalizzazione degli allevamenti di selvaggina nelle riserve popolari di caccia costituite nella regione, dedicando particolare attenzione alla selezione dei riproduttori, alla produttività degli allevamenti, alla acclimatazione di nuove specie, all'adattamento di nuove specie all'allevamento, alla ottimizzazione dell'equilibrio silvo-venatorio. Inoltre la stazione sperimentale è organo di consulenza della regione e dei comitati provinciali per la caccia in materia di caccia, allevamento di selvaggina e ripopolamento faunistico.

## ART. 14.

La programmazione e la costituzione dell'insieme di riserve popolari di caccia sono di competenza del Ministero dell'agricoltura e delle foreste, che ne affida la direzione ed il coordinamento alla divisione caccia, la quale si vale della cooperazione del Laboratorio di zoologia applicata alla caccia e del Corpo forestale dello Stato. L'Azienda di Stato per le foreste demaniali e gli organi del Ministero dell'agricoltura e delle foreste che sono competenti per la zootecnia partecipano alla programmazione di base ed annuale degli allevamenti di selvaggina. Le regioni partecipano alla programmazione delle riserve popolari di caccia da istituire nelle rispettive province.

## ART. 15.

Viene istituito il « Comitato di valutazione » dei risultati di gestione delle riserve popolari di caccia. Il comitato è presieduto dal direttore della divisione caccia del Ministero dell'agricoltura e delle foreste che funge da coordinatore e stabilisce il regolamento.

Sono membri di diritto del comitato il direttore del Laboratorio di zoologia applicata alla caccia, un rappresentante designato dal Consiglio nazionale delle ricerche, un rappresentante designato dal Corpo forestale dello Stato, un rappresentante designato dall'Azienda di Stato per le foreste demaniali, i rappresentanti designati dalle associazioni dei cac-

ciatori organizzate su scala nazionale, nella misura di un rappresentante per ciascuna associazione.

I membri del comitato designati a farne parte sono revocati su richiesta dei rispettivi enti.

ART. 16.

Il comitato di valutazione ha il compito di stimare in che misura vengano conseguiti gli obiettivi istituzionali di cui agli articoli 1 e 2, e di suggerire, a titolo consultivo:

a) i provvedimenti per ottimizzare i risultati;

b) la normativa per incentivare la adozione dei principi istituzionali delle riserve popolari di caccia da parte di enti pubblici e di privati che desiderano impiantare nuove riserve di caccia o trasformare riserve di caccia già in esercizio.

ART. 17.

Per l'attuazione della presente legge è autorizzata la spesa di lire 30 miliardi, suddivisi in tre annualità di 10 miliardi per ciascuno degli esercizi finanziari dal 1977 al 1979.

ART. 18.

La spesa connessa alla applicazione della presente legge è iscritta nello stato di previsione del Ministero dell'agricoltura e delle foreste in ragione di 10 miliardi annui dal 1977 al 1979.

Le somme non impegnate nell'anno finanziario di competenza sono utilizzabili negli anni successivi.

L'impegno di spesa sui fondi autorizzati dalla presente legge potrà riferirsi anche agli stanziamenti degli anni successivi a quello nel quale l'impegno viene assunto.

ART. 19.

Sono abrogate per quanto dispongono in materia di istituzione ed esercizio delle riserve di caccia le norme di legge del testo unico 5 giugno 1939 e dei successivi suoi emendamenti che siano in contrasto con quanto statuito dalla presente legge e limitatamente ad essa.

ART. 20.

La presente legge entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella *Gazzetta ufficiale* della Repubblica italiana.